

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come “ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del, da una parte, e l'Impresa..... (nel seguito indicata come “Impresa”), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione della FORNITURA DI COMPONENTI RF DI ELEVATA POTENZA “TEST BED ICH”, presso il C.R. Enea di Frascati, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Specifiche Tecniche TLM-SPT-52020 rev. 1.1 e relativi allegati (All. 1);
- Specifiche Manageriali TLM-SPT-52021 rev. 1.0 e relativi allegati (All. 2);
- Patto di integrità (All. 2);
- Offerta dell'Impresa del (All. 3),

L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente gli allegati al

[illegible]

	all'Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.	
	<u>ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA</u>	
	Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 l'importo dell'anticipazione sarà calcolato pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, oltre IVA.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione erogata, comprensiva dell'IVA versata da ENEA. Tale importo è maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.	
	L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile Unico del Progetto entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.	
	I pagamenti avverranno al raggiungimento delle seguenti milestone di cui al paragrafo 5 "Contract schedule" delle specifiche tecniche:	

	liquidazione finale, dopo l'approvazione del Certificato di Verifica di	
	Conformità. Le fatture dovranno riportare gli importi al netto della trattenuta	
	applicata. L'IVA verrà calcolata sull'importo al netto della trattenuta. ENEA	
	accetterà esclusivamente le fatture emesse con le modalità che precedono e	
	rifiuterà, sul sistema SDI, le fatture che non prevedano la trattenuta dello 0,50%	
	nell'importo della fattura stessa.	
	Tutte le trattenute dello 0,50% effettuate verranno liquidate al termine del	
	contratto, a seguito del collaudo o del verbale di regolare esecuzione, con la	
	emissione di una unica fattura assoggettata all'IVA.	
	Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n.36/2023 in caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a	
	personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari	
	di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione	
	appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
	assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al	
	primo periodo, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto	
	inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi	
	quindici (15) giorni.	
	Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della	
	richiesta entro il termine suindicato, la stazione appaltante paga anche in corso	
	d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo	
	importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme	
	dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento	

	diretto.	
	Ai sensi dell'art 125 commi 5-7 del D. Lgs. n. 36/2023 all'esito positivo della	
	verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro un termine non	
	superiore a sette (7) giorni dagli stessi, il Responsabile unico del progetto	
	rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte	
	dell'appaltatore. Il pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di	
	trenta (30) giorni decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Verifica	
	di Conformità o del certificato di regolare esecuzione.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata	
	irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e	
	delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia	
	Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico	
	sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito	
	dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro	
	Ricerche di Frascati (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: 8I8WRM.	
	Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura	
	elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura	
	elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma	
	elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
	Le fatture relative alle milestone M05, M06, M09, M12 dovranno riportare i	
	seguenti riferimenti specifici:	
	- N. impegno/2023;	

	- CIG: A02CA69D96 CUP: I17G22000240001.	
	Le fatture relative alle milestone M13, M15, M18 dovranno invece riportare i	
	seguenti riferimenti specifici:	
	- N. impegno/2023;	
	- CIG: A02CA69D96.	
	ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni	
	inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro	
	dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione	
	dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei	
	pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello “ <i>split payment</i> ”.	
	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi	
	dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste	
	nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio	
	2008.	
	L'appaltatore (o il subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese) ai	
	sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato	
	alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai	
	sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni	
	finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o	
	postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la	
	società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone	
	delegate ad operare su di essi.	
	L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di	
 della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-	

	appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9- <i>bis</i> della predetta	
	legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi	
	strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico	
	della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste	
	dall'art. 6 della stessa legge.	
	<u>ART. 6 – PENALI</u>	
	Fatto salvo il caso di forza maggiore o qualora il ritardo sia imputabile a ENEA,	
	in caso di inadempienza rispetto ai termini di fornitura previsti dal presente	
	contratto, per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale giornaliera	
	pari allo 0,5 per mille da calcolare sul valore di ciascuna milestone di	
	pagamento ritardata (<i>cf.</i> art. 5). La somma di tutte le penali non potrà superare	
	il 10% dell'importo contrattuale, oltre tale limite, il contratto potrà essere	
	risolto da ENEA. L'applicazione delle eventuali penali dovrà essere portata a	
	conoscenza per iscritto all'Impresa.	
	Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in	
	occasione del pagamento dello stato d'avanzamento immediatamente	
	successivo al verificarsi del relativo ritardo.	
	<u>ART. 7 – REVISIONE PREZZI</u>	
	Ai sensi dell'art 60 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, al verificarsi di	
	particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del	
	costo dell'opera, della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per	
	cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della	
	variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente,	

	si attiva la clausola di revisione dei prezzi.	
	Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza	
	l'Indice Istat dei prezzi alla produzione dell'Industria (Totale industria escluse	
	costruzioni e raggruppamento energia) disponibile al momento del pagamento	
	del corrispettivo e quello corrispondente alla sottoscrizione del contratto.	
	L'Impresa potrà richiedere la revisione dei prezzi una sola volta per ciascuna	
	annualità e la richiesta dovrà essere inoltrata via PEC al RUP unitamente ad	
	eventuali documenti probatori per comprovare l'aumento dei prezzi (ad esempio	
	la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di	
	materiali; le bollette per utenze energetiche).	
	ENEA garantisce il rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio	
	contrattuale ai sensi dell'art. 9 Codice.	
	<u>ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI</u>	
	<u>ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI</u>	
	A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del	
	presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione	
	definitiva nei modi stabiliti dal comma 1, dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023	
	pari al 10% del valore contrattuale per l'importo di € _____ (.....).	
	Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. Lgs. n° 36/2023, il pagamento della rata	
	di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia	
	fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo	
	maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra	
	la data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità e l'assunzione del	
	carattere di definitività dello stesso, entro 2 anni dalla data di emissione, ai sensi	
	dell'art. 116 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023. Si applica l'allegato II.14 del D.	

Lgs n.36/2023 articoli da 36 a 39.

ART. 9 –RAPPRESENTANTI DELL’ENEA E DELL’IMPRESA

Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto

ENEA è designato nella persona del dott. Silvio Ceccuzzi.

Il Responsabile Unico del Progetto si avvale, del Direttore dell’esecuzione

designato nella persona del; quest’ultimo è preposto al controllo

amministrativo-contabile dell’esecuzione dell’intervento secondo le

indicazioni contenute all’art. 31 dell’Allegato II.14 del D. Lgs n.36/2023. Il

Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, inoltre, alla verifica del

rispetto degli obblighi dell’Impresa e del subappaltatore.

Prima dell’inizio delle attività, l’Impresa comunicherà per iscritto al

Responsabile Unico del Progetto dell’ENEA il nominativo del suo

Rappresentante, quale persona fornita di requisiti di professionalità ed

esperienza che avrà la piena rappresentanza dell’Impresa nei confronti

dell’ENEA.

Tra i compiti del Responsabile dell’Impresa rientrano, a titolo esemplificativo

e non esaustivo, i seguenti: (i) organizzare, programmare e dirigere

l’esecuzione dell’appalto conformemente ai contenuti del presente contratto,

delle specifiche tecniche e delle eventuali richieste dal Responsabile Unico del

Progetto dell’ENEA; (ii) curare l’osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte

le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e

prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l’esecuzione dei lavori

e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le

disposizioni vengano eseguite; (iii) in caso di assenza, provvedere a nominare

un suo sostituto.

	Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di	
	sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le	
	responsabilità dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto,	
	dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.	
	<u>ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE</u>	
	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria	
	offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di	
	condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove	
	devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà	
	dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è	
	destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in	
	relazione alle attività da svolgere.	
	L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la	
	cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato	
	decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).	
	<u>ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E</u>	
	<u>ATTREZZATURE UTILIZZATE</u>	
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile Unico del Progetto i nominativi	
	del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva	
	comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio	
	personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste	
	dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale	

	dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia.	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D. Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.	
	Limitatamente agli appalti dei servizi per i quali i CCNL, applicabili al personale impiegato negli appalti stessi, prevedono che alla cessazione dell'appalto intervenga, nei confronti personale citato, la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Impresa cessante e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'Impresa subentrante, quest'ultima dovrà provvedere ad accantonare per il suddetto personale, il trattamento di fine rapporto-TFR	

	mediante costituzione di un apposito fondo presso un istituto assicuratore.	
	L'Impresa dovrà esibire al Responsabile Unico del Progetto, unitamente alla	
	prima fattura emessa e relativa ai servizi svolti, la polizza rilasciata dall'Istituto	
	assicuratore attestante l'avvenuta costituzione del fondo.	
	Inoltre, ogni qualvolta interverranno variazioni delle retribuzioni per effetto sia	
	dell'applicazione di norme relative al Contratto Nazionale o Provinciale per i	
	lavoratori dipendenti di categoria, l'Impresa dovrà provvedere a versare	
	all'Istituto assicuratore le quote relative a tali variazioni, esibendo le quietanze	
	al Responsabile Unico del Progetto. Resta inteso che ove la polizza di cui sopra	
	preveda versamenti periodici, dovrà essere dimostrato dall'Impresa il puntuale	
	pagamento dei singoli ratei. Qualora l'Impresa non presenti la polizza relativa	
	alla costituzione del fondo e/o le quietanze dei successivi versamenti l'ENEA	
	non procederà al mandato di pagamento delle fatture e attiverà la procedura	
	sostitutiva prevista al precedente art. 5.	
	<u>ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA</u>	
	L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona	
	esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta,	
	quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché	
	avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA,	
	anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o	
	amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.	
	La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o	
	di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia	
	dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente	
	art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni	

	fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.	
	<u>ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ</u>	
	Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste all'art. 19 del presente contratto. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.14 ivi richiamato.	
	<u>ART. 14 - ASSICURAZIONE</u>	
	L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, collegati con le attività del presente contratto, che cagioni danni all'ENEA, al suo personale, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.	
	A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese, un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00	

	(cinquecentomila/00). Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale,	
	dovrà essere consegnata al Responsabile Unico del Progetto. Nel caso in cui	
	nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichino sinistri alle persone o	
	danni alle proprietà l'appaltatore deve procedere a denunciare il sinistro alla	
	Compagnia assicurativa entro i termini di prescrizione previsti nella polizza	
	stipulata-	
	<u>ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</u>	
	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero al	
	verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella composizione	
	societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento	
	della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. n.	
	187/1991.	
	<u>ART. 16 - SUBAPPALTO</u>	
	Prevvia autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs.	
	n.36/2023., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo,	
	possono essere subappaltati alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti	
	dalla normativa e/o nelle specifiche di gara, tenuto conto in particolare delle	
	prestazioni non subappaltabili riportate nel disciplinare di gara.	
	Fatto salvo quanto previsto all'art. 119, comma 11, il pagamento delle attività	
	effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa	
	aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al	
	Responsabile Unico del Progetto, entro venti giorni dalla data di ciascun	
	pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative	
	ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al	
	subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia	

effettuate.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO

A sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n.36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera

ART. 18 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati come indicate nell'art 18 comma 10 e nella tabella contenuta nell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa

L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 122, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

	relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre	
	2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in	
	giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs.	
	n.36/2023 (art. 94 Codice).	
	Ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto	
	potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo,	
	previa valutazione del Responsabile Unico del Progetto. Inoltre, si procederà	
	alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o	
	sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione	
	di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 124 del	
	Codice. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle	
	prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni	
	provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure	
	sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la	
	pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione	

	attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli	
	relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
k)	accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in	
	materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento	
	di imposte e tasse;	
l)	mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
m)	violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo	
	dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
	comportamento dei dipendenti ENEA;	
n)	mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del	
	D.L. n. 76/2020;	
	In tali casi ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il	
	corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite,	
	decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte	
	dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023	
	e, nei casi di sospensione totale o parziale ai sensi dell'art. 121 comma 10 del	
	Codice, al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa quantificato sulla base	
	di quanto previsto dall'art. 1382 c.c. e secondo i criteri individuati nell'Allegato	
	II.14 al Codice.	
	<u>ART. 20 – CLAUSOLA LIMITATIVA</u>	
	Omissis.	
	<u>ART. 21 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ</u>	
	Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si	

	applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023. Entro 60 giorni dalla data di	
	ultimazione di tutte le attività, sarà emesso, a cura del Responsabile Unico del	
	Progetto o, se nominato, del Direttore dell'esecuzione, il Certificato di Verifica	
	di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal	
	nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle	
	prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente	
	contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del	
	mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.	
	<u>ART. 22 – ATTIVITA' IN ZONE CONTROLLATE E SORVEGLIATE</u>	
	Omissis	
	<u>ART. 23 - NORMA DI RINVIO</u>	
	Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa	
	riferimento ai documenti indicati al precedente articolo 2, nonché a tutte le	
	disposizioni di legge vigenti in materia.	
	<u>ART. 24 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA</u>	
	Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2,	
	del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti	
	dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della	
	cauzione salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In	
	tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di	
	qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.	
	<u>ART. 25 - FORO COMPETENTE</u>	
	Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del	
	presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione,	
	è competente in via esclusiva il Foro di Roma.	

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, ENEA informa che:

1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (“ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.

2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:

adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;

espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto.

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l’instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.

6) È sempre consentito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. (fino all’art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 27 - DICHIARAZIONE ENEA

Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma

	3 bis, della L. 488/1999 (come modificata dal D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004).	
	<u>ART. 28 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE</u>	
	Si applica quanto previsto dal Libro V Parte I, Titolo II, ad esclusione dell’art 213 (Arbitrato) del D. Lgs. n. 36/2023.	
	<u>ART. 29 - NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO</u>	
	Ai sensi dell’articolo 215 del Codice, è nominato un collegio consultivo tecnico al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto. Il Collegio è costituito da 3 membri.	
	I costi sono ripartiti tra le parti.	
	L’ENEA ha designato, nella comunicazione di aggiudicazione, quali componenti del Collegio il seguente signore:	
	L’operatore economico ha designato quali Componenti del Collegio il seguente signore:	
	Il Presidente è scelto dai componenti di nomina di parte.	
	Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente entro il termine di dieci giorni dell’avvio dell’esecuzione, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.	
	<u>ART. 30 - CERTIFICAZIONE AMBIENTE E SICUREZZA</u>	
	Omissis	

LETTA, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

, lì
--	-----------

	L'ENEA	L'Impresa
--	--------	-----------

	L'ENEA	L'Impresa
--	--------	-----------

	Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver
	particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti
	ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara
	inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver
	particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
	clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e
	condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12 13, 14, 19, 20, 24 e 28 del presente
	contratto.

, li
--	-----------

	L'Impresa
--	-----------

	Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge	
	23 dicembre 1999 n. 488	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168	
	(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come	
	modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004	
	n. 191), il sottoscritto Responsabiledell'ENEA,	
	relativamente al contratto per l'appalto stipulato tra	
	l'ENEA, rappresentata dal sottoscritto, enella	
	persona del, dall'altro,	
	DICHIARA	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre	
	2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della	
	Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n.	
	168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il	
	contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP	
	relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto	
	previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come	
	modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004	
	n. 191).	
	Roma lì,	